

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

38/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

ARAN: pubblicata la raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali comparto regioni-autonomie locali 2

Ministero dell'Interno: Comunicato dell'11 ottobre 2012 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2012 2

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DL 10 ottobre 2012 – Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. Le nuove norme sono operative dall'11 ottobre 2012 3

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 40/E – Chiarimenti in ordine alle disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore (Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012) 4

ARAN: pubblicata la raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali comparto regioni-autonomie locali

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni rende noto che sono disponibili le raccolte sistematiche delle disposizioni contrattuali del comparto regioni-autonomie locali e del comparto agenzie fiscali

I documenti pubblicati contengono tutte le disposizioni contrattuali raccolte secondo un ordine logico-sistematico. Per ciascun istituto contrattuale sarà quindi possibile consultare tutte le disposizioni vigenti, anche se sottoscritte in epoche diverse ed in contratti diversi.

Con la pubblicazione delle raccolte, si è voluta offrire una prima, concreta risposta al problema di una stratificazione normativa che ha reso estremamente complessa la ricerca delle disposizioni.

La raccolta sistematica si propone, infatti, di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.

Essa è stata redatta attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all'interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.

A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell'ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.

Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo che, non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.

I testi sono reperibili su:

<http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/2012-09-17-11-42-50>

Ministero dell'Interno: Comunicato dell'11 ottobre 2012 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2012

Con comunicato dell'11 ottobre 2012, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno rende noto che il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, ha prescritto che: "Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione."

Pertanto le disposizioni di cui alla Circolare FL n.11 del 2 ottobre 2012 sono da considerarsi superate alla luce della sopravvenuta normativa avente forza di legge.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DL 10 ottobre 2012 – Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. Le nuove norme sono operative dall'11 ottobre 2012

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 10 ottobre 2012, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 ottobre scorso, diventano operative (dall'11 ottobre) le nuove disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali che rafforzano i controlli esterni e interni, introducono la procedura di riequilibrio finanziario e il Fondo di rotazione per comuni e province a rischio dissesto e riducono i costi della politica.

Tra le novità principali del provvedimento, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, consentita a comuni e province con squilibri strutturali di bilancio che possono metterli a rischio di dissesto. Inoltre, per garantire la stabilità finanziaria degli enti che accedono alla procedura, è creato un Fondo di rotazione, assegnato al ministero dell'Interno. A questi strumenti il decreto legge affianca un sistema di controlli interni più stringente dal punto di vista delle verifiche, anche di qualità dei servizi, e della trasparenza. Molte delle disposizioni relative ai comuni riguardano quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

ENTI LOCALI: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, FONDO DI ROTAZIONE E CONTROLLI INTERNI POTENZIATI

Comuni e province a rischio di dissesto possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con delibera consiliare, che deve essere trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività alla sezione regionale della Corte dei conti competente e al ministero dell'Interno. L'ente deve predisporre in tempi brevi un piano di riequilibrio pluriennale della durata massima di 5 anni, nel quale devono essere indicati e quantificati i fattori di squilibrio e individuate le misure necessarie per la riduzione della spesa e il ripianamento del deficit.

Il 'Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali' eroga risorse per il risanamento finanziario dell'ente, che dovrà restituirle al massimo entro 10 anni. È istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno con una dotazione, per il 2012, di 30 + 50 milioni di euro, destinata ad aumentare progressivamente.

Alla procedura di riequilibrio e al Fondo, si aggiunge una stretta sui controlli interni relativi alla regolarità amministrativa e contabile, alla qualità dei servizi e alla corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi pianificati, controlli che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, devono potenziare anche per quanto riguarda le società partecipate. Gli enti dovranno anche prevedere adeguate modalità di pubblicità dei redditi dei titolari di cariche elettive e di governo.

REGIONI: PIÙ CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI E TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA

Rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale è l'obiettivo delle disposizioni che sottopongono al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti tutti gli atti normativi, amministrativi e di programmazione a rilevanza esterna, per

verificare il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, del diritto dell'Unione europea e del diritto costituzionale interno.

Vietato, per quanto riguarda i cosiddetti 'costi della politica', il cumulo di indennità o emolumenti per incarichi (presidente della Regione e del Consiglio regionale, assessore e consigliere). Le regioni, inoltre, a pena di subire decurtazioni nei trasferimenti erariali, devono provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto a ridurre le indennità di carica e funzione, adeguandole al parametro dell'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza Stato - Regioni. Sono previste riduzioni anche per l'importo dei contributi ai gruppi consiliari, salvo i rimborsi elettorali previsti dalla legge. Non è più prevista la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere.

ALTRE DISPOSIZIONI

La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (Sspal) è soppressa. Alla Sspal succede a titolo universale il ministero dell'Interno. Presso il ministero è, inoltre, istituito il Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, con compiti legati alla definizione delle modalità organizzative di gestione dell'albo e alla determinazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali.

Il decreto legge contiene anche disposizioni in materia di Imu, riscossione delle entrate e redistribuzione del 5 per mille.

(dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 40/E – Chiarimenti in ordine alle disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore (Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012)

Con la Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) alla disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi di cui al comma 28 dell'articolo 35 del DL n. 223 del 2006.

La norma in esame prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. Tale responsabilità è esclusa se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

L'Agenzia delle Entrate, in considerazione dell'incertezza applicativa delle disposizioni sopra dette, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione e precisamente:

- decorrenza dei relativi effetti
- certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'IVA

In relazione all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Agenzia ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

In relazione all'acquisizione della documentazione, l'Agenzia ritiene che poiché la disposizione prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine.

In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Bergamo, 16 ottobre 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord